

NOTIFICAZIONE

L'illustrissimo Sig. Cav. Commendatore Giuseppe Pistoja Soprintendente al Dipartimento Generale delle Poste, in esecuzione dei Sovrani Veneratissimi ordini partecipatigli dalla I. e R. Segreteria di Finanze sotto di 21 Novembre del corrente anno fa pubblicamente noto che, ad incominciare dal primo Gennajo 1846 avranno luogo nel Regolamento postale i seguenti cambiamenti:

Il diritto di *posta reale* per la Stazione di Firenze da percipersi sopra chi esce dalla Città in servizio postale sarà di una mezza posta al di là della distanza determinata per la percorrenza fino alle limitrofe Stazioni, rimanendo soppresso il privilegio attuale di esigere un paolo di più dell'ordinario sul prezzo di ciascun cavallo.

Alle Poste dello Stradale Bolognese, per le quali viene, a tenore dell'Art. 29 del Regolamento Postale dé 19 Dicembre 1827, ammesso il cavallo o cavalli così detti di rinforzo, dovrà aggiungersi quella di Cafaggiolo per la percorrenza fino a Montecatelli.

Ed infine la valutazione delle rispettive distanze per il pagamento delle Corse, Buonemani ec. tra le seguenti Poste resta determinata come appresso:

Sullo Stradale Senese		
Tra Firenze e San Casciano	P.e	1 ½
Sullo Stradale di Perugia		
Tra Rigutino e Camuscia	P.e	1 ½

Dalla Soprintendenza Generale alle Poste. Firenze li 3 Dicembre 1845

Il Segretario Generale
Cav. P.L. Mannucci Benincasa



NOTIFICAZIONE

L' Illustrissimo Sig. Cav. Comendatore GIUSEPPE PISTOI Soprintendente al Dipartimento Generale delle Poste, in esecuzione dei Sovrani Veneratissimi ordini partecipatigli dalla I. e R. Segreteria di Finanze sotto dì 21 Novembre del corrente anno, fa pubblicamente noto che, ad incominciare dal primo Gennaio 1846 avranno luogo nel Regolamento postale i seguenti cambiamenti:

Il diritto di *posta reale* per la Stazione di Firenze da percipersi sopra chi esce dalla Città in servizio postale sarà di una mezza posta al di là della distanza determinata per la percorrenza fino alle limitrofe Stazioni, rimanendo soppresso il privilegio attuale di esigere un paolo di più dell' ordinario sul prezzo di ciascun cavallo.

Alle Poste dello Stradale Bolognese, per le quali viene, a tenore dell' Art. 29 del Regolamento postale de' 19 Dicembre 1827, ammesso il

cavallo o cavalli così detti di rinforzo, dovrà aggiungersi quella di *Cafaggiolo* per la percorrenza fino a Montecarelli.

Ed infine la valutazione delle rispettive distanze per il pagamento delle *Corse*, *Buonamani* ec. tra le seguenti Poste resta determinata come appresso:

Sullo Stradale Senese

Tra Firenze e San Casciano P.^e 1. $\frac{1}{2}$

Sullo Stradale di Perugia

Tra Rigutino e Camuscia P.^e 1. $\frac{1}{2}$

Dalla Soprintendenza Generale
alle Poste

Firenze li 3 Dicembre 1845.

IL SEGRETARIO GENERALE
CAV. P. L. MANNUCCI BENINCASA.